



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 17F/2019

T.F. 6/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Bruno Boario

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al deferimento ai sensi dell'art 66.4 RG del Regolamento di Giustizia, iscritto al ruolo del Tribunale Federale al n.6/2019, a carico del Sig. Vittorio Pozzani socio del Golf Club Trieste

FATTO

A seguito di delega della Procura Federale, il Sostituto Procuratore Federale Avvocato Alberto Tognini veniva incaricato di procedere nei confronti del Sig. Vittorio Pozzani, tesserato presso il Golf Club Trieste, in relazione alla denuncia sporta dal Sig. Mauro Lorenzi tesserato presso il Circolo Golf di Jesolo.

Esponeva in denuncia il Sig. Lorenzi che il Sig. Pozzani, il giorno 20/7/21019, nel corso della prima giornata di gara dei campionati triestini, avrebbe presentato uno score non veritiero in quanto indicante come punteggio alla buca 7 il risultato di 5 colpi quando invece i colpi effettivamente da questi giocati sarebbero stati 6. Il denunciante era uno dei componenti del flight di cui il Pozzani faceva parte, unitamente al Sig. Simone Di Zinno, che all'epoca dei fatti aveva 16 anni.

Riferiva il denunciante di essersi accorto della erronea indicazione del punteggio registrato sullo score del Sig. Pozzani la sera stessa della gara quando, consultando i risultati su Ges Golf, verificava che lo score del Sig. Pozzani alla buca 7 registrava 5 colpi invece dei 6, a dir suo, effettivamente giocati.

L'indomani mattina quindi il denunciante si recava presso la segreteria e, visionati gli score, accertava una correzione, non controfirmata, sullo score del Pozzani alla buca 7 da sei a cinque colpi. Il giorno stesso il denunciante, incontrato il marcatore del Pozzani, il Sig. Di Zinno, chiedeva chiarimenti in merito alla correzione e insieme ricostruivano la buca 7 così come giocata dal Pozzani, arrivando alla concorde conclusione che questi aveva effettivamente giocato 6 colpi e non 5 come invece registrato nel suo score.

Non ottenuti dal Pozzani i richiesti chiarimenti in merito, il Sig. Lorenzi procedeva quindi a formalizzare la denuncia.

A seguito di ciò il Procuratore Federale della Federazione Italiana Golf procedeva nei confronti del Sig. Vittorio Pozzani ai sensi dell'art. 66 e ss del Regolamento di Giustizia FIG incaricando a tal fine il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini.

Il Sostituto Procuratore, accertato che i fatti esposti in denuncia dal Sig. Mauro Lorenzi risultavano tutti confermati dal Sig. Simone Di Zinno, altro componente del flight e marcatore del Sig. Vittorio Pozzani, accertato che nello score del Pozzani alla buca 7 era segnato come punteggio 5 colpi e preso atto che l'indagato non aveva presentato memorie difensive né aveva reso dichiarazioni, seppur a ciò formalmente e ritualmente invitato, ritenuti sussistenti a carico del Sig. Vittorio Pozzani gli estremi per l'infrazione di cui all'art. 17 lettera c) del regolamento di giustizia, in data 13/11/2019, lo deferiva a giudizio.

Il Tribunale Federale fissava quindi udienza di trattazione al 14/01/2020, ritualmente notificata all'indagato.

All'udienza del 14/01/2020 l'indagato non compariva personalmente né tramite suo difensore limitandosi a far pervenire, in data 13/01/2020, alla segreteria della Federgolf (indirizzo mail afusco@federgolf.it) una mail, che veniva da Codesto Tribunale acquisita agli atti.

Attraverso tale mail, dal contenuto indiscutibilmente confessorio, il sig. Pozzani, oltre a

scusarsi per il fatto che sino ad allora non aveva dato riscontro ad alcuna delle comunicazioni ricevute dagli Organi di Giustizia Sportiva, riconosceva espressamente di avere erroneamente indicato alla buca 7 il punteggio di 5 colpi anziché 6. Nella citata mail l'indagato giustificava tale suo errore a causa del comportamento tenuto in campo del Sig. Lorenzi Massimo che lo avrebbe disturbato durante l'esecuzione dei colpi muovendosi a ripetizione e che lo avrebbe "attaccato verbalmente in modo aggressivo" una volta invitato a non muoversi durante l'esecuzione del suo colpo. A causa di detto comportamento del Sig. Lorenzi, l'indagato afferma di aver perso la testa e segnato quindi erroneamente il numero di colpi giocati alla buca 7. Si citano testualmente le parole dell'indagato: *"ha fatto sì che perdessi completamente la concentrazione facendomi sbagliare di segnare lo score della buca 7 segnando cinque colpi anziché i sei reali"*.

Nella citata mail l'indagato conferma inoltre che il suo score è stato effettivamente corretto, su sua indicazione, dal suo marcatore, alla buca 18 durante la lettura degli score e alla presenza di tutti i componenti del flight. Si riportano infatti testualmente le parole dell'indagato: *"sotto mia indicazione il sig. Di Zinno Simone ha corretto il mio punteggio della buca 7 da sei a cinque colpi"*.

La ricostruzione del momento in cui è avvenuta la correzione così come è stata descritta dall'indagato è assai importante in quanto sgombera anche da ogni eventuale dubbio legato al fatto che la correzione dello score alla buca 7 fatta dal marcatore non risulta essere stata controfirmata.

Nella ricostruzione dei fatti, quale fornita dal denunciante e dall'indagato, e confermata dal Sig. Di Zinno, vi è quindi piena coincidenza relativamente al fatto che il Sig. Pozzani abbia sottoscritto uno score con un risultato inferiore a quello effettivo; l'unica discordanza riguarda solo il comportamento tenuto dall'indagato nelle fasi successive alla scoperta dell'errore.

Infatti, l'indagato sostiene che l'errore sarebbe stato scoperto solo a seguito di un confronto tra lui ed il suo marcatore durante la seconda giornata di gara e a seguito di ciò l'indagato si sarebbe autodenunciato informando di ciò sia il Comitato di gara, sia la Commissione Sportiva, sia l'arbitro federale.

Suddetta ricostruzione dei fatti non trova conferma però né nella versione fornita dal denunciante né dalle dichiarazioni rilasciate al Sostituto Procuratore dal Sig. Di Zinno. Infatti, il Sig. Di Zinno ha dichiarato di aver riconteggiato i colpi giocati dal Sig. Pozzani alla buca 7 il giorno successivo su invito del Sig. Lorenzi e in tale occasione di avere verificato che i colpi giocati dal Sig. Pozzani alla buca 7 erano stati 6 e non 5. Il Sig. Di Zinno non riferisce di alcun precedente o successivo incontro con l'indagato per discutere della questione.

Si ritiene però del tutto irrilevante capire quando e chi abbia scoperto l'errore e chi lo abbia denunciato in quanto l'illecito compiuto e confessato dal Sig. Pozzani si è concretizzato nel momento stesso in cui questi ha consegnato uno score indicante un punteggio errato su una buca ed in tale comportamento sta l'illecito disciplinare, a nulla rilevando il comportamento successivo del deferito.

Nel valutare e giudicare il comportamento del Pozzani non si può inoltre fare a meno di considerare anche il suo basso handicap di gioco, EGA 7,1, che indica una indiscutibile esperienza, il che rende ancor più ingiustificabile il suo comportamento; anche una sua eventuale successiva autodenuncia, per altro non provata, non giustificherebbe l'applicazione in suo favore di alcuna scriminante.

In conclusione, preso atto di tutti gli elementi probatori acquisiti e della confessione resa, a nulla rilevando le giustificazioni da questi addotte per attenuare la gravità del suo gesto, si ritiene provata la responsabilità disciplinare del Sig. Vittorio Pozzani consistente nell'aver sottoscritto uno score con un risultato inferiore a quello reale ed effettivo.

Si è trattato di un illecito di natura doloso così come confermato anche dal fatto che l'indagato ha chiesto al proprio marcatore, al termine della gara al momento della rilettura degli score, di correggere il risultato conseguito alla buca 7, modificandolo da 6, come il marcatore aveva correttamente segnato, in 5.

Il marcatore in buona fede si è fidato di quanto il giocatore gli aveva detto e ha quindi corretto lo score, salvo poi, il giorno successivo, su indicazione del Sig. Lorenzi, ricontare i colpi giocati dall'indagato alla buca 7 ed accorgersi che i colpi effettivamente da questi giocati erano 6, come da lui originariamente segnati, e non 5.

Una volta scoperta e segnalata la questione alla segreteria del Circolo poco importa se effettivamente il reo si sia successivamente autodenunciato, infatti l'illecito disciplinare, consistente nell'aver consegnato uno score con un risultato inferiore a quello effettivo, a quel punto era già stato commesso.

Per tutto quanto sopra esposto il deferimento è fondato e va accolto.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini con atto del 13 novembre 2019, accertata e dichiarata la responsabilità disciplinare del Sig. Vittorio Pozzani consistente nell'aver sottoscritto uno score con un risultato inferiore a quello reale, sanziona il Sig. Vittorio Pozzani con la squalifica temporanea di cui all'art. 17 primo comma, lett. C) Reg. Giust. consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito FIG per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma 12 febbraio 2020

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Bruno Boario est.
Componente

